



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO


*IX Legislatura*

# ORDINE DEL GIORNO

## N. 295

**OGGETTO:** ISTRUZIONI ALLA GIUNTA IN RELAZIONE ALLA  
PROPOSTA DI LEGGE N. 335 DEL 2 MAGGIO 2012

**PRESENTATO DAI CONSIGLIERI:** ROSSODIVITA - BERARDO



**Consiglio Regionale del Lazio**  
**Gruppo Consiliare Lista Bonino Pannella – Federalisti Europei**  
**Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma – Telefono 0665932339 Fax 0665932217**  
**e mail: [segr.radicali@regione.lazio.it](mailto:segr.radicali@regione.lazio.it)**

## ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: istruzioni alla giunta in relazione alla proposta di legge n. 335 del 2 maggio 2012

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 69, comma 1, del Regolamento del Consiglio Regionale;

premessi che

il Consiglio regionale è chiamato a discutere una proposta di legge riguardante, nell'ambito della disciplina dell'attività venatoria - e ai fini del recepimento, da parte della legislazione regionale, di quanto stabilito dall'art. 9 della Direttiva europea 2009/147/CE - il prelievo in deroga, per motivi di carattere eccezionale, in particolare per finalità legate alla tutela della salute o della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque o alla protezione della flora e della fauna;

Considerato che:

- l'uso di armi da fuoco moderne e sofisticate per l'esercizio dell'attività venatoria ha moltiplicato la potenza, l'efficacia e la capacità di abbattimento di animali selvatici da parte degli esseri umani;
- grazie alla sopra ricordata potenza ed efficacia un grandissimo numero di animali può essere abbattuto in pochi giorni o poche settimane quando ve ne sia la necessità;

Considerato altresì che

- la proposta di legge in discussione, nella proposta riscrittura dell'art. 35-bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, recante "*Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio*", prevede che la Regione possa adottare, caso per caso ed in via eccezionale, apposite deroghe – alle regole ordinarie in vigore – di durata non superiore ad un anno e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti;

- tale limite massimo, pari ad un anno, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, e anche della semplice esperienza, appare assolutamente eccessivo e non necessario;

#### IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

nell'adottare i singoli provvedimenti di deroga, finalizzati a consentire i prelievi in deroga di cui all'art. 35-bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, recante "*Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio*", a limitare il lasso temporale della deroga stessa ad un arco temporale non superiore a 20 settimane, ovvero ad un termine non superiore a quello della corrispondente stagione venatoria, salvo eccezioni derivanti da motivate esigenze di tutela della salute o della sicurezza pubblica.

  
Giuseppe Rossodivita

Rocco Berardo  
